



Istruzioni concernenti la realizzazione della pianificazione dell'allarme

dell'10 ottobre 2007

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP),

visto l'articolo 15 capoversi 2 e 3 dell'Ordinanza concernente il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione (OAll) del 5 dicembre 2003¹

emana le seguenti istruzioni:

1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ Queste istruzioni disciplinano:

- a. la realizzazione della pianificazione dell'allarme con le ubicazioni degli impianti sirene fisse per l'allarme generale e l'allarme acqua;
- b. il potenziamento del sistema d'allarme;
- c. la sostituzione degli impianti sirene;
- d. la procedura d'offerta e le modalità per il finanziamento dei nuovi impianti sirene;
- e. i contributi forfettari per la direzione di progetti e il collaudo per la sostituzione o il montaggio di impianti sirene fisse in un'ubicazione nuova;
- f. la pianificazione per la diffusione dell'allarme con sirene mobili.

² Queste istruzioni sono destinate agli uffici cantonali responsabili della protezione civile.

2 Scopo

21 Sistema d'allarme

L'obiettivo è di poter diffondere l'allarme a tutta la popolazione delle zone abitate con un sistema d'allarme equilibrato. Il sistema d'allarme comprende:

- a. gli impianti sirene fisse della protezione civile;
- b. le sirene per l'allarme acqua nelle zone contigue agli impianti d'accumulazione;
- c. le sirene mobili della protezione civile.

¹ SR 520.12

22 Compiti dei cantoni

¹ I cantoni sono responsabili per l'applicazione delle direttive prescritte dalla Confederazione. Un primo inventario aggiornato con le ubicazioni delle sirene esistenti va inoltrato all'UFPP entro il 30 giugno 2009.

² La pianificazione dell'allarme deve essere verificata e aggiornata ogni cinque anni.

3 Pianificazione

31 Indicazioni generali

Di principio lo svolgimento della pianificazione avviene secondo il seguente processo:

- a. Richiesta di pianificazione da parte del Cantone o del gestore della centrale elettrica;
- b. Verifica del fabbisogno da parte dell'UFPP;
- c. Pianificazione del finanziamento da parte dell'UFPP, del Cantone o del gestore della centrale elettrica;
- d. Elaborazione del progetto;
- e. Verifica e approvazione del progetto da parte dell'UFPP;
- f. Procedura d'offerta da parte del Cantone, del Comune oppure da parte del gestore della centrale elettrica;
- g. Decisione concernente il finanziamento da parte dell'UFPP;
- h. Esecuzione del progetto;
- i. Approvazione del progetto e controllo della fatturazione da parte del Cantone;
- j. Approvazione della fatturazione da parte dell'UFPP;
- k. Archiviazione dei dati e aggiornamento degli elenchi da parte del Cantone.

32 Pianificazione delle ubicazioni per gli impianti sirene fisse

¹ Di regola, le sirene vanno montate su edifici isolati più alti di quelli circostanti oppure su edifici pubblici situati presso gli incroci di strade.

² I pali di sirene non vanno assolutamente montati sulle costruzioni nelle immediate vicinanze di edifici più alti oppure con il tetto piano senza una parziale sopraelevazione (per es. il pozzo dell'ascensore). Per l'ubicazione delle sirene si devono evitare edifici senza raccordo telefonico se comportano dei lavori di scavo importanti.

³ Se i confini comunali o cantonali passano attraverso zone densamente popolate, l'ubicazione della sirena può di comune accordo essere scelta in modo da permettere la diffusione dell'allarme nelle due zone confinanti. Le competenze vanno fissate per iscritto.

33 Pianificazione delle ubicazioni per gli impianti sirene fisse nelle zone contigue agli impianti d'accumulazione

¹ La pianificazione delle ubicazioni per le sirene nelle zone contigue agli impianti d'accumulazione è necessaria per gli impianti che sono assoggettati all'Ordinanza sugli impianti d'accumulazione.

² La zona contigua indicata dall'autorità di vigilanza (Ufficio federale dell'energia) comprende di regola l'area che verrebbe sommersa nel giro di due ore in caso di un'im-

provvisa rottura totale della diga. In queste zone sono attualmente installate delle sirene per l'allarme acqua. Nel caso di installazioni nuove o di sostituzione, in futuro dovranno venir installate delle sirene combinate che sono in grado di emettere sia il segnale di "Allarme generale" (AG), sia il segnale di "Allarme acqua" (AA).

34 Impianti d'allarme

341 Impianti sirene fisse

¹ Gli impianti sirene per l'allarme generale e l'allarme acqua devono soddisfare i requisiti tecnici e sonori giusta le Istruzioni tecniche dell'UFPP del 18 dicembre 2003. Nelle zone abitate, la norma è un livello sonoro di almeno 65 dB(A).

² I valori caratteristici delle sirene a una distanza di 30 m dalla sorgente acustica sono stati misurati da METAS e sono riportati negli allegati 4 e 5 (appendice) della Guida pratica.

342 Impianti sirene mobili

¹ Per la diffusione dell'allarme generale alla popolazione degli edifici sparsi che non possono essere raggiunti da una sirena fissa, si utilizzano delle sirene mobili. Con l'impiego di sirene mobili bisogna tener presente che all'interno delle località chiuse la portata indicata è realistica solo nel senso longitudinale della strada percorsa ma non necessariamente nel senso trasversale. Per quanto riguarda la durata e la strada da percorrere vanno osservati i seguenti criteri:

- a. la popolazione da allarmare deve poter essere raggiunta entro 30 minuti;
- b. considerando la portata lungo la strada e la sonorizzazione minima di un oggetto di 1 minuto, otteniamo una velocità del veicolo di circa 18 km/h, quindi la strada da percorrere per la diffusione dell'allarme va limitata a circa 9 km;
- c. se le condizioni topografiche lo permettono, gli abitanti delle piccole zone residenziali chiuse (per es. frazioni) possono venir allarmati da un veicolo fermo in un'ubicazione predefinita;
- d. per la determinazione della strada da percorrere, è necessario tener conto delle condizioni di traffico e di eventuali influssi atmosferici (inverno).

² Le sirene mobili vanno stazionate in un luogo dove ci sono le infrastrutture personali, tecniche e organizzative necessarie per poter garantire un impiego rapido.

³ Le persone che abitano in edifici isolati e che non possono essere raggiunti né dalle sirene fisse, né da quelle mobili, vanno allarmate via telefono.

35 Dati per la pianificazione

I dati per la pianificazione vanno inoltrati all'UFPP, in modo da poter verificare i requisiti tecnici e sonori con lo strumento informatico "Pianificazione della copertura acustica". Le relative regolamentazioni di dettaglio sono disciplinate nell'appendice della Guida pratica per la pianificazione dell'allarme.

36 Contratti di servitù

I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile (art. 21, cpv. 1 OAll). Si consiglia di stipulare i rispettivi contratti di servitù.

37 Responsabilità civile

La responsabilità civile nei confronti di terzi si basa sull'art. 21, cpv. 2 e 3 OAll.

4 Richiesta di progettazione e approvazione

41 Richiesta di progettazione per gli impianti sirene fisse

¹ I progetti per le installazioni nuove, le sostituzioni o gli spostamenti di impianti sirene devono essere inoltrati in duplice copia all'UFPP tramite l'ufficio cantonale responsabile della protezione civile.

² Il progetto inoltrato comprende i seguenti documenti:

- a. annotazione degli impianti sirene esistenti e pianificati su una carta nazionale (scala 1:25'000 oppure 1:50'000);
- b. indicazioni sulle ubicazioni delle sirene secondo la Guida pratica (appendice);
- c. offerte di impianti sirene fisse.

42 Richiesta di progettazione per gli impianti sirene mobili

¹ I progetti per gli impianti sirene mobili devono essere inoltrati in duplice copia all'UFPP tramite l'ufficio cantonale responsabile della protezione civile.

² Il progetto inoltrato comprende i seguenti documenti:

- a. carta nazionale (mappa del comune) con l'indicazione della strada da percorrere;
- b. luogo di stazionamento degli impianti sirene mobili;
- c. offerte di impianti sirene mobili.

43 Approvazione di progetti

L'ufficio cantonale responsabile della protezione civile verifica il progetto esecutivo inoltrato dal richiedente e lo trasmette all'UFPP per l'approvazione. L'ulteriore svolgimento va eseguito secondo la cifra 31 di queste istruzioni.

5 Finanziamento degli impianti sirene

51 Assunzione dei costi in generale

Giusta l'Ordinanza sull'allarme la Confederazione si assume i costi dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione (costi per i progetti, il materiale, l'installazione e il rimodernamento). I costi per la pianificazione dell'allarme sono a carico dei Cantoni (Art. 16 OAll).

52 **Acquisizione degli impianti sirene fisse**

L'acquisizione delle sirene spetta al Cantone. I relativi ordini devono essere appaltati secondo la legislazione cantonale sugli acquisti pubblici.

53 **Procedura d'offerta e finanziamento di sirene nuove**

¹ La procedura d'offerta impone che si faccia richiesta ad almeno 3 fornitori di sirene omologate. Le seguenti indicazioni devono essere oggetto dell'incarico messo a concorso:

a. **Prestazioni richieste**

Con un livello sonoro > 65 dB(A) si può di regola allarmare il 90%, ma in ogni caso almeno l'80% della popolazione nelle zone abitate. Per ogni ubicazione va offerta una sirena che risponda ai requisiti riportati nel piano della copertura acustica. Questo piano deve prima essere approvato dall'UFPP.

b. **Prezzo d'acquisto**

Il prezzo totale dell'impianto sirene è costituito dallo smontaggio di eventuali sirene vecchie, dal montaggio delle sirene nuove, dai lavori d'installazione elettrica e di copriletto, nonché dai costi di raccordo al telecomando per sirene.

c. **Costi di manutenzione**

Secondo le esigenze del proprietario

² Il termine per l'inoltro dell'offerta dev'essere fissato in modo che il fornitore possa avere il tempo di effettuare un sopralluogo.

³ Il proprietario dell'impianto sirene decide autonomamente quale offerta prendere in considerazione. Di principio l'UFPP si assume solo i costi dell'offerta meno cara (prezzo d'acquisto), che soddisfa le prestazioni richieste. Se il Cantone o il Comune preferisce un prodotto più caro, deve darne le motivazioni necessarie. Nei casi giustificati e rispetto all'offerta meno cara, l'UFPP si assume un supplemento del 5% al massimo se può essere dimostrata una delle motivazioni seguenti:

- a. i costi di manutenzione del fornitore scelto sono sensibilmente minori;
- b. l'impianto sirene scelto ha una copertura acustica migliore;
- c. le sirene del fornitore scelto sono già installate nella zona di pianificazione;
- d. con il fornitore scelto sono già stati stipulati dei contratti d'assistenza;
- e. utilizzazione semplice delle funzioni locali d'attivazione (il cantone non desidera per es. nessun codice d'accesso per l'attivazione).

⁴ Per motivi di parità di trattamento, un sopralluogo da parte degli offerenti è ammissibile unicamente se tutti i concorrenti sono ufficialmente invitati.

⁵ Se per la sostituzione dell'impianto sirene si possono riutilizzare importanti componenti dell'impianto esistente, di regola è sufficiente l'offerta del vecchio fornitore. Però l'UFPP può esigere in qualsiasi momento che Cantone o Comune richiedano delle offerte da ulteriori fornitori.

54 Contributi forfettari per la direzione di progetti per la sostituzione e per il montaggio di impianti sirene fisse in un'ubicazione nuova

¹ Per la direzione del progetto e per il collaudo formale degli impianti sirene, l'UFPP accorda un contributo forfettario al Cantone.

² Contributi forfettari vengono versati per:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a. | la sostituzione di un impianto sirene fisse nella stessa ubicazione | Fr. 500.--; |
| b. | l'installazione di un impianto sirene fisse in un'ubicazione nuova | Fr. 1'000.--. |

6 Disposizioni finali

¹ Queste istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

² Con l'entrata in vigore e le Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione civile sul rafforzamento delle reti di allarme della protezione civile del 17 dicembre 1986 sono abrogate.

10 ottobre 2007

Ufficio federale della protezione della
popolazione

Willi Scholl
Direttore

Appendice

Guida pratica per la pianificazione dell'allarme

Distribuzione

- Ufficio cantonale responsabile della protezione civile
- Gestori di impianti d'accumulazione che secondo l'art. 19 dell'Ordinanza sugli impianti di accumulazione del 7 dicembre 1998 devono gestire un sistema d'allarme acqua
- Ufficio federale dell'energia, Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN)
- Ufficio federale dell'energia, Divisione Forza idrica e sbarramenti
- Fornitori degli impianti di sirene